RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa C-26/88 *

I — Gli antefatti e il procedimento

La società Brother International GmbH (in prosieguo: la « Brother ») nel 1984 e nel 1985 importava nella Repubblica federale di Germania macchine per scrivere elettroniche provenienti da Taiwan, che dichiarava come originarie di Taiwan per il loro immagazzinamento in deposito doganale privato senza contemporanea piombatura doganale e, a decorrere dall'inizio del 1985, per la loro immissione in libera pratica.

Un procedimento antidumping per importazione di macchine per scrivere elettroniche originarie di Taiwan instaurato nel dicembre 1985 dalla Commissione delle Comunità europee (GU C 338, pag. 7) veniva archiviato mediante decisione della Commissione 23 maggio 1986 (GU L 140, pag. 52). Il preambolo di detta decisione dichiara in particolare « che le operazioni effettuate a Taiwan non erano sufficienti per conferire l'origine ai prodotti ai sensi del regolamento CEE n. 802/68 del Consiglio ».

Le società Brother Industries Ltd, con sede in Nagoya, Taiwan Brother Industries Ltd e Brother International Europe Ltd hanno impugnato questa decisione chiedendone l'annullamento, con un ricorso dichiarato irricevibile con ordinanza della Corte di giustizia del 30 settemre 1987 (causa 229/86, Racc. pag. 3757).

In seguito ad un controllo effettuato presso la Brother nel settembre 1986 le autorità tedesche hanno concluso che le macchine per scrivere elettroniche importate dalla Brother e provenienti da Taiwan dovevano considerarsi originarie del Giappone e che rientravano quindi nella sfera d'applicazione del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698 (GU L 163, pag. 1), che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle macchine per scrivere elettroniche originarie del Giappone. Lo Hauptzollamt di Gießen ha poi ingiunto alla Brother, mediante decisione di recupero in data 12 maggio 1987, di versare un importo complessivo di 3 210 277,83 DM per dazi antidumping. L'interessata impugnava questa decisione, osservando che già esisteva a Taiwan un impianto interamente equipaggiato nel quale i pezzi staccati fabbricati in Giappone erano stati montati e che le macchine per scrivere in questione dovevano quindi considerarsi originarie di Taiwan. Essa chiedeva contemporaneamente che si sospendesse l'esecuzione della decisione di recupero. La domanda veniva respinta dallo Hauptzollamt di Gießen, per cui la Brother adisce ora lo Hessisches Finanzgericht, cui chiede di sospendere ed eventualmente di annullare l'esecuzione della decisione di recupero dei dazi antidumping.

Il giudice a quo ritiene che la sua decisione dipenda dall'interpretazione degli artt. 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 802/68 in base ai quali si dovrebbe determinare l'origine delle merci in questione. A questo proposito, esso

* Lingua processuale: il tedesco.

dubita che il solo montaggio negli « stabilimenti cacciavite » possa avere l'effetto di determinare l'origine, in particolare allorché — come nella causa principale — tutti i pezzi sono forniti e vengono semplicemente montati e si domanda se sia invece necessaria anche una distinta prestazione intellettuale. All'occorrenza, bisognerebbe inoltre precisare se lo sfruttamento delle capacità produttive esistenti e lo sviamento di correnti del traffico siano sufficienti a far presumere l'elusione delle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 802/68. Di conseguenza lo Hessisches Finanzgericht, con ordinanza 17 dicembre 1987, registrata nella cancelleria della Corte il 25 gennaio 1988, sottoponeva alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

« Se l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1) vada interpretato nel senso che anche il semplice montaggio di singoli pezzi importati prefabbricati, in modo da ottenere un nuovo oggetto, determina l'origine in quanto ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, ovvero, accanto al montaggio, occorra pure una distinta prestazione intellettuale, perché il primo determini l'origine.

Qualora il semplice montaggio di singoli pezzi prefabbricati determini l'origine ai sensi del sopraddetto art. 5, se l'art. 6 dello stesso regolamento vada interpretato nel senso che già la deviazione delle esportazioni mediante l'uso di luoghi di produzione preesistenti crei la presunzione che la deviazione mira ad eludere determinate norme (dazi antidumping) ».

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte la Brother, rappresentata dall'avv. G. Laule, il governo della Repubblica francese, rappresentato dalla sig. ra E. Belliard e dal sig. C. Chavance, in qualità di agenti, il governo olandese rappresentato dal sig. H. J. Heinemann in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. J. Sack, assistito dal sig. R. Wagner, giudice tedesco messo a disposizione della Commissione nell'ambito del sistema di funzionari nazionali.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di attribuire la causa alla quinta sezione conformemente all'art. 95, § 1, del regolamento di procedura.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

1. *Sull'interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 802/68*

a) La *Brother* ritiene che il montaggio di macchine per scrivere elettroniche rappresenti un'operazione classica di trasformazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 802/68 in quanto consiste nel montare numerosi pezzi onde formare una nuova unità coerente. Il ricorso a criteri d'o-

rigine che vanno oltre il tenore dell'art. 5, come il requisito di un'operazione intellettuale o creativa autonoma, dev'essere escluso. L'unico criterio determinante consiste dunque nel considerare come paese d'origine quello in cui si svolge l'ultima lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa equipaggiata ad hoc, che si conclude con la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio di fabbricazione rilevante.

Risulta dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 114/78, Yoshida/IHK Kassel, Racc. 1979, pag. 151 e 49/76, Gesellschaft für Überseehandel/Handelskammer Hamburg, Racc. 1977, pag. 41) che le condizioni poste dall'art. 5 vanno intese come condizioni d'ordine tecnico. Si tratta in sostanza di procedere ad un raffronto tra il prodotto nuovo e il prodotto di base e dovrebbero considerarsi conferenti una specifica origine solo le trasformazioni o lavorazioni che giustificano, dato l'impiego di mano d'opera, di capitale e di risorse del paese di trasformazione, l'attribuzione dei prodotti considerati all'economia di questo paese. Il criterio dell'ultima trasformazione o lavorazione economicamente giustificata ha invece importanza secondaria ed è regolarmente considerato soddisfatto allorché si tratta della produzione di un'impresa organizzata per realizzare profitti, che dovrebbe presumersi agire in base ai criteri dell'utile economico.

Secondo la Brother, tanto la Commissione quanto il comitato per l'origine applicano d'altro canto, per la valutazione delle operazioni di montaggio alla luce dell'art. 5, esclusivamente criteri tecnici. È solo nell'ambito di un regolamento adottato in applicazione dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 che si potrebbe fare appello a criteri più economici, ma non a criteri in forza dei quali un montaggio viene valutato secondo il suo valore intellettuale o il suo apporto creativo. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda il criterio della lavorazione sostanziale, che dovrebbe anche essere valutata esclusivamente in base a parametri di carattere tecnico. In forza della norma d'origine enunciata dall'art. 5, l'origine dev'essere, anche sotto questo profilo, valutata sostanzialmente secondo i dati tecnici del procedimento di trasformazione o di lavorazione nel luogo in cui l'origine va fissata. La condizione invece di un'operazione intellettuale o creativa specifica nel corso del procedimento produttivo tramite il montaggio non trova alcun fondamento nel tenore dell'art. 5. Un'interpretazione in questo senso è d'altra parte incompatibile con i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, poiché un criterio così incerto rende possibile l'applicazione arbitraria delle norme d'origine a particolari procedimenti produttivi.

b) Secondo il *governo francese* e il *governo olandese* il solo montaggio di macchine per scrivere elettroniche in base a pezzi d'importazione prefabbricati non può considerarsi di per sé come ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata che conferisce un'origine particolare ai sensi dell'art. 5.

Il governo olandese aggiunge che il fatto che il montaggio sia abbinato ad una distinta operazione intellettuale non è determinante, ma dovrebbe venir valutato tenuto conto del problema se questa operazione implichi una modifica qualitativa importante delle proprietà del prodotto in questione e se i costi che vi sono connessi rappresentino una quota rilevante del costo totale del pro-

dotto. Nei casi come quello in esame, non si può parlare di ultima trasformazione o di lavorazione sostanziale, a meno che il montaggio vada oltre il semplice montaggio dei componenti secondo un determinato schema, che una parte ragionevole dei componenti essenziali sia originaria del paese in cui il montaggio si effettua e che tutte le operazioni di lavorazione o di trasformazione comportino un plusvalore rilevante che ne dimostri il valore economico. A questo proposito il governo olandese si richiama alla convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali ed in particolare all'allegato D.1 relativo alle norme d'origine, secondo il quale semplici operazioni di montaggio non rappresentano una trasformazione o una lavorazione sostanziale (GU 1977, L 166, pag. 3).

c) La *Commissione* ritiene che il montaggio non sia di per sé una trasformazione o lavorazione che determini l'origine, giacché non conferisce alcuna qualità specifica che non sia già insita nelle singole parti. Questa interpretazione corrisponde del pari alla norma generale per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune n. 2a), secondo la quale una voce della tariffa che comprende un prodotto finito si estende anche al prodotto allorché non è completo.

Solo i montaggi che richiedono operazioni tecniche notevoli o molte ore di lavoro possono costituire una trasformazione o una lavorazione sostanziale ai sensi dell'art. 5 e in questo caso si dovrebbero applicare due criteri strettamente connessi tra loro, vale a dire il lavoro prestato e le spese di materiale, da un lato, e il valore aggiunto ottenuto, dall'altro. Un montaggio potrebbe quindi determinare l'origine allorché è praticamente altrettanto costoso che la produzione dei pezzi in un paese diverso da quello di montaggio oppure allorché la sua importanza non è decisamente inferiore a quella delle altre operazioni di fabbricazione. Se si fornisse una diversa interpretazione dell'art. 5, si svuoterebbe di senso il vincolo fissato tra i provvedimenti di politica commerciale e l'origine.

Elementi importanti per valutare la richiesta creazione di valore aggiunto potrebbero essere tratti dai regolamenti della Commissione 23 dicembre 1970, n. 2632 (GU L 279, pag. 35) e 27 aprile 1971, n. 61 (GU L 95, pag. 11), in base ai quali il montaggio degli apparecchi di radiodiffusione e televisione nonché di magnetofoni in base a pezzi prefabbricati può in ciascun caso determinare l'origine soltanto se crea un valore aggiunto del 45% rispetto al prezzo fatturato franco fabbrica.

La Commissione propone di risolvere la prima questione nel senso che il solo montaggio di pezzi prefabbricati di una macchina non deve considerarsi trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell'art. 5 allorché questa operazione di produzione, considerata sotto l'aspetto del lavoro fornito e delle spese di materiale, da un lato, e del valore aggiunto, dall'altro, è nettamente meno importante delle altre trasformazioni o lavorazioni effettuate in un altro o in altri paesi.

2. *Sull'interpretazione dell'art. 6 del regolamento n. 802/68 (CEE)*

a) Secondo la *Brother* lo sviamento di correnti di esportazione che implica l'impiego di capacità produttive già esistenti non con-

sente di per sé di presumere che siano state eluse le disposizioni vigenti ai sensi dell'art. 6. L'economia internazionale è sempre più basata sulla ripartizione del lavoro, quindi questo genere di pratica può spiegarsi, proprio nel caso di gruppi multinazionali, per varie ragioni, ad esempio con l'intenzione di migliorare l'impiego delle capacità o di ridurre le spese di produzione o ancora come una reazione a determinati dati del contesto amministrativo pubblico. Qualora coesistano più fattori di questo tipo, non sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 6, secono il quale i fatti accertati devono giustificare la presunzione che l'operazione abbia come *unico* oggetto quello di eludere le disposizioni vigenti. Infine questo articolo, in quanto norma derogatoria, dovrebbe interpretarsi restrittivamente.

b) Il *governo francese* sostiene, in sostanza, che si deve parlare di elusione delle norme vigenti ai sensi dell'art. 6 se vi sono forti presunzioni che il montaggio si svolga in un'impresa non specialmente equipaggiata per fabbricare il prodotto in questione e se le statistiche commerciali corrispondenti mettono in luce un forte aumento dell'importazione di questo prodotto, a detrimento delle importazioni dei prodotti normalmente fabbricati nell'impresa contemplata.

c) La *Commissione* propende per un'interpretazione restrittiva dell'art. 6, nel senso che la finalità di aggirare le disposizioni non deve essere soltanto una delle ragioni, bensì il motivo fondamentale della trasformazione o lavorazione in un altro paese.

M. Zuleeg
giudice relatore